

VERBALE DI ACCORDO ECONOMICO CCNL FISM 2021-2023

Il giorno 30.06.2022, le delegazioni trattanti il rinnovo del CCNL Scuole FISM si sono incontrate in videoconferenza, presenti:

per la FISM Federazione Italiana Scuole Materne:

- Cinzia Parimbelli
- Luca Lemmi
- Claudio Gabusi
- Mariolina Ronca

e la delegazione sindacale:

- FLC-CGIL: Giusto Scozzaro e Leonardo Croatto
- CISL-SCUOLA: Elio Formosa
- UIL-SCUOLA-RUA: Adriano Enea Bellardini
- SNALS-CONFSAL: Silvestro Lupo, Giovanni Visco e Giovanni Pisani

Le Parti, dopo aver valutato le attuali condizioni del settore delle "Scuole Paritarie non Statali", anche alla luce della pandemia che ha colpito il Paese negli ultimi anni, hanno ipotizzato un accordo della parte economica tabellare e del salario di anzianità del nuovo CCNL 2021-2023.

Ciò premesso, le Parti

stipulano la seguente preintesa

relativamente alla parte economica del rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2018, stabilendo che:

- 1- il CCNL avrà decorrenza dall'1.1.2021 al 31.12.2023
- 2- gli istituti economici contrattuali sono così definiti:


a) Retribuzione tabellare

La retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) è incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:

- euro 40,00 dal 1° settembre 2022
- euro 40,00 dal 1° settembre 2023

L'importo di 80,00 euro al mese viene riparametrato sugli stipendi tabellari di tutti gli altri livelli come segue:

livello	decorrenza incrementi		
	01/09/2022	01/09/2023	totali
I	34,88	34,88	69,76
II	36,25	36,25	72,50
III	36,30	36,30	72,60
IV	37,46	37,46	74,93
V	39,50	39,50	79,01
VI	40,00	40,00	80,00
VII	43,95	43,95	87,89
VIII	44,94	44,94	89,88



Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:

livello	minimi dal 31.12.2018	minimi tabellari dal	
		01.09.2022	01.09.2023
I	1.312,06	1.346,94	1.381,82
II	1.363,46	1.399,71	1.435,96
III	1.365,44	1.401,74	1.438,04
IV	1.409,12	1.446,58	1.484,05
V	1.485,86	1.525,36	1.564,87
VI	1.504,55	1.544,55	1.584,55
VII	1.652,99	1.696,94	1.740,88
VIII	1.690,38	1.735,32	1.780,26

b) Salario di anzianità

Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di "salario di anzianità", un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.

Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell'art. 46 del CCNL 2016-2018.

Si riporta in tabella l'importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

salario di anzianità	
maturazione del biennio	importo mensile
dal 01.01.2019 al 31.08.2023	15,00

3- riconoscimento economico Una tantum.

A copertura dei periodi dall' 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall' 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all' 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:

periodo	importo
01.01.2019 - 31.12.2020	104,00
01.01.2021 - 31.12.2021	84,50
totale	188,50

Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature, a large stylized signature, a signature with a stamp that reads 'Dipartimento LAVORAZIONE', and two more signatures on the right side.

4- welfare contrattuale.

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero", quale quota a carico del datore di lavoro prevista all'art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti.

Nel corso della fase di prima applicazione, e comunque entro il mese di giugno 2023, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Le Parti, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, si impegnano reciprocamente ad incontrarsi, rapidamente, per revisionare ed aggiornare, entro il 31/12/2022, la parte normativa del CCNL, per attualizzarlo e migliorare complessivamente l'esigibilità del testo.



Dopo i necessari passaggi negli organismi dirigenti, tenuto conto dei vincoli statuari di ciascuna Organizzazione, le delegazioni trattanti si incontreranno per la sottoscrizione definitiva del seguente accordo entro il 10 settembre 2022 che, di fatto, apre la strada alla definizione del CCNL 2021-2023.

Per l'anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 2016-2018.

Letto, approvato e sottoscritto

la FISM – Federazione Italiana Scuole Materne:

Cinzia Parimbelli, Capo delegazione



Luca Lemmi



Claudio Gabusi




Mariolina Ronca



Le Organizzazioni Sindacali:

la CISL SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa




la FLC CGIL, rappresentata da Giusto Scozzaro



Signer ID: LVMHN1JTA8...

e Leonardo Croatto



Signer ID: LVMHN1JTA8...

la UIL SCUOLA rappresentata da Adriano Enea Bellardini

lo SNALS – Conf.S.A.L. rappresentato da Silvestro Lupo

e Giovanni Visco

e Giovanni Pisani
